



CONSULTA GIOVANILE DI LORETO APRUTINO



STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

NORME ISTITUTIVE E DI FUNZIONAMENTO

INDICE

Art. 1 – Istituzione e Sede

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Organi

Art. 4 – L'Assemblea

Art. 5 – Convocazione dell'Assemblea

Art. 6 – Ruolo e funzioni del Presidente

Art. 7 – Ruolo e funzioni del vice-Presidente

Art. 8 – Ruolo e funzioni del Segretario

Art. 9 – Commissioni di Lavoro

Art. 10 – Modalità di votazione

Art. 11 – Risorse economiche

Art. 12 – Promozione delle attività della Consulta

Art. 13 – Regolamenti interni

Art. 14 – Modifiche dello Statuto

Art. 15 – Disposizioni finali

Art. 1 – Istituzione e Sede

E' istituita dal Comune di Loreto Aprutino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, la "Consulta Giovanile di Loreto Aprutino", quale libera forma associativa di partecipazione popolare all'Amministrazione locale, ai sensi dell'articolo 8 D.Lgs.267/2000, s.m.i., Testo Unico degli Enti Locali. La Consulta Giovanile ha sede legale nel Municipio del Comune di Loreto Aprutino ed opera nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2 – Finalità

La Consulta Giovanile è un organismo di rappresentanza giovanile del Comune di Loreto Aprutino che si ispira alla “Carta europea della partecipazione alla vita comunale”. Essa è un organo consultivo del Consiglio Comunale al quale presenta proposte di deliberazione inerenti le tematiche giovanili e dà parere sugli argomenti affrontanti dal Consiglio Comunale relativamente al mondo dei giovani. Essa non persegue fini di lucro e i propri membri ed Organi non percepiscono alcuna indennità né remunerazione. La Consulta Giovanile:

- è strumento di informazione e conoscenza delle realtà giovanili;
- promuove progetti, ricerche, incontri, dibattiti e altre iniziative;
- attiva e sviluppa iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- si rapporta con i gruppi giovanili informali presenti sul territorio;
- favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- promuove rapporti permanenti con altre Consulte e Forum giovanili presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
- può raccogliere, direttamente con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture Amministrative, informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo...);
- esprime parere in merito a progetti per i giovani predisposti dal Comune e può collaborare con i suoi Servizi nella realizzazione di particolari obiettivi di interesse comune

- gestisce in maniera trasparente la parte del budget destinato annualmente per il suo funzionamento

Art. 3 - Organi

Sono organi della Consulta Giovanile: l'Assemblea, il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario ed eventuali Commissioni di Lavoro.

Art. 4 - L'Assemblea

L'Assemblea della Consulta Giovanile è composta da tutti i giovani comunitari ed extracomunitari residenti a Loreto Aprutino con età compresa tra i 14 ed i 30 anni dietro esplicita richiesta scritta, da inoltrare al Protocollo del Comune, indirizzata al Presidente della Consulta Giovanile e per conoscenza al Segretario.

In fase di prima istituzione della Consulta, le richieste vanno indirizzate all'Assessore o Consigliere delegato alle politiche giovanili del Comune di Loreto Aprutino. Il termine delle iscrizioni è fissato a 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente Statuto. Trascorso tale termine, l'Assemblea della Consulta Giovanile può insediarsi dopo regolare convocazione effettuata dal delegato alle politiche giovanili del Comune di Loreto Aprutino.

L'Assemblea della Consulta Giovanile:

- elegge il vice-Presidente e il Segretario, dispone la formazione di eventuali Commissioni di Lavoro su apposite tematiche e ne elegge i membri.
- elabora proposte e progetti coerenti alle finalità della stessa Consulta. Ogni proposta portata in Assemblea è dibattuta, messa al voto ed è approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti.
- delibera in merito alle proposte di modifica dello Statuto della Consulta da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;
- elabora documenti e proposte di atti nelle materie di sua competenza da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale, tramite i quali concorre alla definizione delle politiche giovanili.
- esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sugli atti dell'Amministrazione Comunale che riguardano le politiche giovanili

Ogni membro può presentare, di sua iniziativa, progetti o sottoporre problematiche al vaglio dell'Assemblea. Ogni membro dell'Assemblea decade dopo tre assenze consecutive ingiustificate e può nuovamente inoltrare domanda di iscrizione dopo 6 mesi dalla dichiarata decadenza. Il ruolo di membro dell'Assemblea viene meno anche per dimissioni dello stesso membro o per

delibera di espulsione approvata dai 2/3 dei componenti l'Assemblea, laddove si ravvisino accertati motivi di incompatibilità con le finalità o violazioni del presente Statuto, o per gravi e ripetute offese sul piano personale, minacce e manifestazioni violente a singoli componenti o ai vari Organi della Consulta.

La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino alla propria Assemblea, a titolo gratuito, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari Comunali. Consiglieri, Assessori e Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritto di voto. Può venire loro concessa la possibilità di intervenire dalla maggioranza dei presenti.

Art. 5 - Convocazione dell'Assemblea

Le convocazioni dell'Assemblea della Consulta Giovanile avvengono tramite comunicazione per posta elettronica recapitata a ciascun membro dell'Assemblea, con relativo O.d.G. In ogni riunione viene stabilita la data della riunione successiva e riconfermata almeno 5 giorni antecedenti la seduta tramite telefono o e-mail a tutti i membri dell'Assemblea. In caso di riunione straordinaria, la comunicazione si riduce alle 72 ore, tramite stessi mezzi.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi, o comunque ogni qual volta sia ritenuto necessario. La convocazione può essere richiesta anche dalla metà dei suoi componenti. Le sedute dell'assemblea sono valide se sono presenti il Presidente o il vice-Presidente ed almeno 1/3 dei componenti. Possono richiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea della Consulta Giovanile sia il Sindaco che 2/3 del Consiglio Comunale.

Art. 6 - Ruolo e funzioni del Presidente

Il Presidente dell'Assemblea Consulta Giovanile è di diritto l'Assessore o Consigliere delegato alle politiche giovanili del Comune di Loreto Aprutino, che dura in carica per tutto il suo mandato.

Il Presidente ha il compito di convocare l'Assemblea della Consulta Giovanile e assolve alla funzione di moderatore senza diritto di voto, dando lettura cronologica dei punti all'O.d.G. e accogliendo, per prenotazione, gli interventi vari dei membri dell'Assemblea. Egli cura particolarmente l'aspetto procedurale, collaborando strettamente con il vice-Presidente, nella stesura finale del verbale controfirmato da Presidente, vice-Presidente e Segretario. Egli ha anche il compito di rapportarsi con il dirigente del Settore competente per gli atti autorizzativi necessari agli impegni di spesa. Il vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue mansioni in Assemblea in caso di assenza.

In caso di violazione dello Statuto, il Presidente può essere diffidato al Sindaco del Comune di Loreto Aprutino con atto scritto e approvato dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea. In caso di ripetute e gravi violazioni dello Statuto, il

Presidente può essere sfiduciato dai 2/3 dei componenti l'Assemblea. In tale situazione, il Sindaco del Comune di Loreto presiede temporaneamente la Presidenza della Consulta Giovanile fino a nuova nomina.

Art. 7 – Ruolo e funzioni del vice-Presidente

Il vice-Presidente è eletto dall'Assemblea nella prima seduta a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Rimane in carica fino a nuove elezioni per un massimo di due mandati della durata di due anni ciascuno.

Egli ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea (riportante le presenze, i contenuti discussi e le decisioni prese), che dovrà essere approvato nella seduta successiva. Deve altresì registrare e archiviare i vari documenti e gli atti relativi ai lavori dell'Assemblea. In caso di assenza del vice-Presidente il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni in Assemblea.

In caso di violazione dello Statuto, il vice-Presidente può essere sfiduciato dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea. Nella seduta successiva l'Assemblea provvederà ad eleggere un nuovo vice-Presidente.

Art.8 – Ruolo e funzioni del Segretario

Il Segretario è eletto a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, dall'Assemblea della Consulta Giovanile fra i membri della stessa. L'elezione avviene a seguito della presentazione di un programma che deve essere esposto all'Assemblea e realizzabile durante il suo mandato di due anni, rinnovabile per soli altri due.

Egli ha funzione di rappresentanza dei giovani della Consulta Giovanile di Loreto Aprutino negli incontri con le Istituzioni, con gli Enti pubblici, privati e con le associazioni presenti sul territorio. Il Segretario deve attuare una funzione propulsiva nei confronti dell'Assemblea, coinvolgendo tutti i membri nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ad inizio mandato il Segretario espone in Consiglio Comunale il programma votato dall'Assemblea. A fine mandato il Segretario uscente espone in Consiglio Comunale una relazione finale degli obiettivi raggiunti nei due anni.

Al fine di preservare l'autonomia della Consulta Giovanile da possibili condizionamenti e orientamenti di parte, il ruolo di Segretario della Consulta è incompatibile con cariche di dirigenza all'interni di partiti, movimenti e associazioni riconducibili a partiti o con incarichi istituzionali.

In caso di violazione dello Statuto o di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, il Segretario può essere sfiduciato dai 2/3 dei componenti l'Assemblea.

Art. 9 – Commissioni di Lavoro

L'Assemblea della Consulta Giovanile può insediare Commissioni di Lavoro

composti da un minimo di tre persone ad un massimo di dieci. La Commissione di Lavoro al suo interno elegge un Coordinatore con il compito di coordinare i lavori al fine di conseguire l'obiettivo prefissato.

Art. 10 - Modalità di votazione

Per le votazioni finalizzate all'elezione del Segretario e del vice-Presidente hanno diritto di voto, e possono essere candidati, tutti i membri dell'Assemblea iscritti da almeno due mesi. Ogni membro può esprimere segretamente, su schede diverse, una preferenza per il Segretario e una per il vice-Presidente. Tutti i ruoli citati, le proposte ed i progetti vengono approvati a maggioranza assoluta dai presenti. Non sono ritenuti validi voti espressi per delega.

Art. 11 - Risorse economiche

L'Assemblea della Consulta Giovanile, in accordo con il Sindaco, l'Assessore o Consigliere delegato alle politiche giovanili e l'Assessorato al bilancio del Comune di Loreto Aprutino, ha a disposizione un fondo annuale non inferiore ad €1.000,00 (mille/00), finalizzati alla realizzazione di progetti previsti anche a lungo termine. I progetti delle attività con relativo preventivo di spesa vengono inoltrati al Dirigente di Settore per essere finanziati. Al fine di garantire la massima trasparenza amministrativa ogni membro dell'Assemblea ha accesso al rendiconto di spesa della Consulta.

La Consulta Giovanile, per il raggiungimento delle sue finalità, può anche attivarsi per ottenere ulteriori risorse economiche attraverso sponsorizzazioni e donazioni esterne.

Art. 12 - Promozione delle attività della Consulta

E' compito dell'Amministrazione Comunale e del delegato alle politiche giovanili dare ampio risalto alla costituzione della Consulta Giovanile e promuovere annualmente adeguata campagna pubblicitaria di adesione alla stessa.

La Consulta Giovanile può dotarsi di un proprio sito web e pagine social all'interno delle quali riportare i verbali delle sedute, il proprio bilancio e le iniziative intraprese nel corso dell'anno.

Art. 13 - Regolamenti interni

La Consulta Giovanile può dotarsi di propri regolamenti interni, integrativi del presente Statuto ma non in contrasto con i principi di esso.

Art. 14 - Modifiche dello Statuto

Le proposte di modifica al presente Statuto devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'O.d.G. della seduta successiva a quella della presentazione. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea e, tramite il Presidente,

trasmesse ed approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 15 - Disposizioni finali

Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione del Consiglio Comunale. Per quanto non contemplato o regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Testo Unico degli Enti Locali.